

Normativa e prassi

## Rimborso per i “contro-esodati”: pronte le indicazioni dell’Agenzia

20 Aprile 2018

Interessano i lavoratori dipendenti, autonomi e titolari di reddito d’impresa, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale degli impatriati

L’Agenzia delle entrate, con il **provvedimento 20 aprile 2018**, dà attuazione alla disposizione dettata dall’**articolo 8-bis**, DI 148/2017, definendo le modalità attraverso le quali i lavoratori “contro-esodati”, cioè i soggetti beneficiari del regime agevolativo previsto dalla **legge 238/2010**, possono chiedere la restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016, per effetto dell’opzione esercitata, ai sensi del comma 4, **articolo 16**, Dlgs 147/2015, per il regime speciale degli impatriati.

I soggetti interessati dal provvedimento pubblicato oggi sono, quindi, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i titolari di attività d’impresa, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 238/2010, i quali, in luogo della minore tassazione prevista dalla medesima legge per il biennio 2016-2017, hanno esercitato l’opzione per fruire del regime speciale dei lavoratori impatriati per il quinquennio 2016-2020.

L’articolo 8-bis, derogando alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16, modifica la decorrenza dell’opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.

Da ciò deriva che, per il periodo d’imposta 2016, restano applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 e, quindi, per tale anno, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, percepiti dai lavoratori “contro-esodati”, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in misura ridotta al 20%, per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall’articolo 16, Dlgs 147/2015, per i lavoratori impatriati.

Il provvedimento in commento, pertanto, indica le modalità con le quali i lavoratori, che nel periodo di imposta 2016 sono stati tassati sulla maggiore base imponibile del 70%, possono chiedere la restituzione delle maggiori imposte versate, pari al 50%, o 40%, a seconda se donne o uomini.

In particolare, i soggetti, che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi per il 2016, possono recuperare le maggiori imposte versate presentando:

- una dichiarazione integrativa (ex **articolo 2**, Dpr 322/1998), avendo cura di conservare la documentazione che dimostri la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio
- un'istanza di rimborso (ex **articolo 38**, Dpr 602/1973) a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, allegando la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

Sono considerate valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento odierno.

Coloro che, invece, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, in quanto esonerati, non potendo presentare la dichiarazione integrativa, possono recuperare le maggiori imposte solo mediante presentazione dell'istanza di rimborso.

Nessun adempimento, infine, è previsto per i contribuenti che hanno, di fatto, beneficiato del regime agevolativo di cui alla legge 238/2010.

di

**Annamaria Calò**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rimborso-contro-esodati-pronte-indicazioni-dellagenzia>